

QUADERNO GIURIDICO

LE NUOVE REGOLE DEL MICROCREDITO

Alla luce del Decreto MEF n.176/2014, in attuazione dell'art. 111, comma 5, del D.Lgs. n. 385/1993 così come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010

In questo Quaderno

1. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176/2014 in attuazione dell'art. 111 del TUB sul microcredito
2. Il microcredito per lo sviluppo di attività imprenditoriali
3. I requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 111, comma 1, TUB ex Decreto MEF n. 176/2014
4. Obblighi informativi

2015

1. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 176/2014 in attuazione dell'art. 111 del TUB sul microcredito

Nella Gazzetta Ufficiale n. 279/2014, sono state rese note le nuove regole in materia di microcredito – in vigore dal 16 dicembre 2014 – stabilite con il decreto n. 176 del 17 ottobre 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 111, comma 5 del TUB (D.lgs. n. 385/1993) come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010¹.

Questa disciplina assoggetta gli operatori di microcredito a un regime meno stringente rispetto a quello stabilito per gli intermediari non bancari previsti dall'articolo 106 TUB. La previsione di un regime differenziato trova fondamento nell'assenza di profili di rischio di natura sistemica; risponde, inoltre, alle minori esigenze ravvisabili in termini di tutela del cliente, anche alla luce della finalità di inclusione sociale e finanziaria e delle caratteristiche tecniche del microcredito.

L'art. 15 del citato D.M. 17 ottobre 2014, n. 176, prevede – a completamento del quadro normativo sugli operatori di microcredito – disposizioni di attuazione della Banca d'Italia (non ancora emanate), con riferimento ai seguenti aspetti:

→ iscrizione e gestione dell'elenco, ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore;

→ la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori, con riguardo, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari previsti

2. Il microcredito per lo sviluppo di attività imprenditoriali

Che cosa si intende per attività di microcredito: beneficiari e caratteristiche - A chi non possono essere erogati i finanziamenti - Quali sono le attività per le quali possono essere erogati i finanziamenti - Quali soggetti possono beneficiare dei finanziamenti - I servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio - L'ammontare massimo e le caratteristiche dei finanziamenti: i canali distributivi - Quali devono essere le finalità dei finanziamenti



[Che cosa si intende per attività di microcredito: beneficiari e caratteristiche](#)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto MEF N. 176/2014, per microcredito si allude a quelle attività di finanziamento finalizzate "a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro".